



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

218/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello

Presidente

Enrico Torri

Consigliere

Fabio Gaetano Galeffi

Consigliere

Aurelio Laino

Consigliere rel.

Donatella Scandurra

Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in via principale e incidentale, in materia di responsabilità,
iscritti al n. 54903 del ruolo generale, proposti da

Procura Generale della Corte dei conti, appellante principale

contro

DURACCIO Stefania, nata a Firenze il 17.9.1964 (c.f.:

DRCSFN64P57D612L), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cavallaro

(avv.cavallaro@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata come da mandato


in atti, **appellata e appellante incidentale**;

avverso e per la parziale riforma

della sentenza n. 200/2018 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale

per la Regione Campania, pubblicata in data 25.6.2018.

Visto l'atto di appello;



esaminati gli ulteriori documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 3.7.2020, il relatore Cons. Aurelio Laino, la Procura Generale, nella persona del V.P.G. Alessandra Pomponio, nonché l'avv. Cavallaro.

FATTO

I

Il requirente si duole dell'epigrafata decisione con la quale la locale Sezione territoriale, chiamata a decidere dell'azione risarcitoria meglio descritta in citazione e in sentenza (cui *breviter* si rimanda ex art. 17 disp. att. c.g.c.), ha ritenuto non responsabili entrambi gli originari convenuti - tra cui l'odierna appellata, dirigente del settore ambiente del comune di Giugliano in Campania dal 1.2.2013 al 31.12.2013, a seguito di nomina ex art. 110 t.u. ee.ll. da parte dell'allora commissario prefettizio comunale (insediatosi dopo lo scioglimento per infiltrazione camorristica dell'ente) - per il danno derivante dal mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata stabilita dalla normativa nazionale e regionale, nel periodo di preposizione nell'incarico, nocumento quantificato, al netto dell'utilità ritratta dall'ente locale, in oltre 421 mila euro.

La Procura Generale lamenta, essenzialmente - rimandandosi per ogni approfondimento motivazionale al contenuto dell'atto di impugnazione - l'ingiusta equiparazione della Duraccio, frutto di asserito *error in iudicando*, alla posizione dell'altro convenuto in primo grado - tale De Stefano Giuseppe, funzionario del medesimo settore nel periodo 1.1.2011-31.12.2012 (pure mandato assolto per difetto di colpa grave, al pari della prevenuta) - senza

aver tenuto conto del peculiare ruolo svolto da costei, precipuamente nominata quale responsabile dell'apposito ufficio all'uopo istituito in senso al predetto settore, proprio per risolvere l'annoso problema della raccolta differenziata, in ciò sostanziandosi, a parere del requirente, la corretta assoluzione del primo, ma non della seconda.

Si conclude, pertanto, per la riforma *in parte qua* della gravata decisione e la condanna dell'appellata al pagamento della somma domandata in giudizio a titolo risarcitorio.

Costituitasi con apposita comparsa, la Duraccio, chiede il rigetto dell'appello, evidenziando tutta una serie di circostanze, meglio colà illustrate, idonee, a suo dire, a escludere qualsiasi negligenza in ordine allo svolgimento dell'incarico. Ripropone, poi, sotto forma di appello incidentale condizionato, le questioni rimaste assorbite in prime cure.

La Procura Generale ha, altresì, rassegnato ulteriori conclusioni scritte nell'imminenza della trattazione del giudizio, ribadendo il richiesto accoglimento dell'appello e il rigetto delle contrarie istanze gravatorie.

All'udienza di discussione della causa le parti hanno diffusamente illustrato le proprie tesi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

DIRITTO

L'appello della Procura Generale è infondato.

L'azione risarcitoria si è in origine limitata, quanto alla *causa petendi*, a dedurre, molto concisamente, un generico omesso controllo della Duraccio sull'andamento dell'appalto dalla stessa affidato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza alcuna più articolata argomentazione delle ragioni che

avrebbero dovuto condurre il Collegio di prime cure ad emettere un giudizio di rimproverabilità della prevenuta.

E ciò, nonostante la plateale sussistenza di un quadro circostanziale connotato da risalente e incancrenita situazione di caotica gestione del servizio predetto presso il comune asseritamente danneggiato, durata per ben un decennio antecedente la nomina della Duraccio, situazione alla cui causazione – si noti – in alcun modo l'appellata aveva giammai concorso, avendo costei cronologicamente partecipato solo all'ultimissima fase della gestione predetta.

Così impostata dall'attore pubblico la domanda giudiziale esercitata nei riguardi della predetta funzionaria, non appare revocabile in dubbio che la Sezione territoriale non avesse altro onere motivazionale che evidenziare quanto concretamente rilevato dalla stessa Guardia di Finanza nell'annotazione di polizia erariale che diede abbrivio all'azione (cfr. informativa del 16.10.2015, pagg. 16 e ss.), dove si ritrovano segnalate una serie di circostanze (i.e.: plurime procedure di evidenza pubblica andate deserte, infiltrazione camorristica nel territorio, dimissioni del sindaco dell'epoca, ecc.), conducenti, a prescindere dal ruolo rivestito dalla prevenuta, ad un grado di esigibilità di condotte alternative gestorie inidonee ad oltrepassare, al più, la mera colpa lieve.

Il profilo introdotto dalla Procura Generale con l'appello, nel differenziare i ruoli della Duraccio da quello del suo "predecessore", non fu giammai dedotto in primo grado, ingenerando una non inverosimile integrazione postuma della *causa petendi* che "sfiora" l'inammissibilità per violazione del divieto di *jus novorum* (art. 193 c.g.c) e, comunque, sul quale aspetto alcun



error in iudicando (e/o carenza o illogicità motivazionale), può ravvisarsi nella decisione del giudice *a quo*, proprio perchè nessuna differenziazione era stata a suo tempo formulata.

In ogni caso, pur a voler sorvolare sul veduto profilo processuale, dando preminenza alla pienezza cognitoria, nei limiti dei motivi di gravame, del giudizio di appello, tale distinguo non porta ad emettere un giudizio di grave riprovevolezza della condotta serbata dalla pervenuta nell'occasione, per le articolate ragioni evidenziate nella memoria di costituzione - cui *breviter* si rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. (cfr. pagg. 14 e ss.) - le quali, peraltro, non risultano oggetto di specifica confutazione da parte della Procura Generale nelle proprie conclusioni scritte, ivi limitandosi, sul punto, a ribadire l'asserzione di principio fondante il gravame (cfr. pagg. 17-18).

Coglie nel segno, in particolare:

- a) la contraddittorietà dell'addebito accusatorio circa il negligente svolgimento, da parte della Duraccio, dei propri compiti nel corso del 2013, e la non sconfessata attestazione che il comune di Giugliano raggiunse apprezzabili livelli di raccolta differenziata già l'anno dopo (2014, pari al 55%);
- b) l'eccepita esistenza di un direttore dell'esecuzione del contratto (ing. Belli) cui erano contrattualmente intestati penetranti compiti in materia, circa il livello di servizio dell'appalto di smaltimento dei rifiuti affidato alla ditta ATI TEKNOSERVICE s.r.l. durante e per l'effetto della nomina dell'appellata, circostanza del tutto ignorata dall'accusa, sebbene fosse intuitivamente incidente sul riparto interno delle competenze e sul processo causale del danno asseritamente arrecato al comune;
- c) la comprovata - e, comunque, non contestata, ai sensi di cui all'art. 95,

primo comma, c.g.c. - persistente attività di monitoraggio svolta dall'appellata sia sul vecchio appalto rimasto sostanzialmente inadempito (avviato precedentemente alla sua nomina), che sul nuovo, circa i livelli prestazionali resi dalle due ditte (tanto da emettersi solleciti e decurtazioni sui corrispettivi mensili, ecc.), circostanza logicamente inconciliabile con la pur dedotta grave trascuratezza nell'esercizio delle competenze da parte dell'appellata.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà interamente confermata ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Gli ulteriori motivi riproposti in via incidentale condizionata dall'appellata rimangono assorbiti, precisandosi, per completezza, che non di appello incidentale (neanche condizionato) in senso tecnico si tratta – che presuppone necessariamente una soccombenza, nella specie insussistente - ma solo di mera riproposizione di doglianze rimaste assorbite in prime cure e che costei aveva l'onere di reintrodurre con la propria costituzione in giudizio in appello, a pena di decadenza, ex art. 195 c.g.c.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., alla confermata piena assoluzione nel merito della prevenuta consegue il suo diritto al rimborso, a carico del comune di Giugliano in Campania, delle spese affrontate per la propria difesa in questo solo grado di giudizio, posto che per la compensazione operata dal primo giudice non è stato interposto appello (questo sì incidentale).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 54903 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello proposto dalla Procura Generale e condanna il comune di Giugliano in Campania (NA), alla

rifusione delle spese di difesa in favore dell'appellata, come meglio più sopra generalizzata, nella misura di € 5.538,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2020.

L'estensore

(Aurelio Laino)

AURELIO
LAINO
CORTE DEI
CONTI
24.07.2020
11:09:04
CEST

Depositato in Segreteria il 24/7/2020

Il Presidente

AGOSTINO
CHIAPPINIELLO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
24.07.2020 09:23:12
UTC

Il Dirigente

SEBASTIANO ALVISE
ROTA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
24.07.2020 10:00:31
UTC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
CHE NE SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI,
DI METTERE A ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO,
AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA,
E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI
CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE
RICHIESTI.

LA PRESENTE COPIA IN FORMA ESECUTIVA SI RILASCI
A RICHIESTA DEL L'AVV. MARIO CAVALLARO
PER LA PARTE DURACCIO STEFANIA

DALLA SEGRETERIA DELLA PRIMA SEZIONE
GIURISDIZIONALE CENTRALE DELLA CORTE DEI CONTI

- 1 SET. 2020

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

EMANUELA TASCIONI



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE esistente presso
questo Ufficio composta di N° 2 fogli, che si rilascia
per gli usi consen. ti dalla legge a richiesta del L'AVV.
MARIO CAVALLARO

Dalla Segreteria della Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale della Corte dei Conti.

30 SET. 2020

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



STUDIO LEGALE CAVALLARO
Avv. Mario Cavallaro – Avv. Simnona Tacchi – Avv. Lucrezia Giancarli
Via Settempedana n. 30
62022 Castelraimondo (MC)
Tel. 0737 – 352060 Fax 0737 – 352061
avv.cavallaro@legalmail.it

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avvocato Mario Cavallaro** nato a Messina (ME) il 19.07.1951 e con studio in Castelraimondo, Via Settempedana n. 30 (C.F. CVLMRA51L19F158P pec avv.cavallaro@legalmail.it (fax 0737 – 352061), iscritto all'Albo degli Avvocati di Macerata (già Camerino) ed autorizzato alla notifica degli atti in proprio a mezzo posta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 07.10.1994, quale procuratore e difensore, giusta procura speciale e mandato agli atti del procedimento n. 54903.19 già pendente innanzi alla Sezione d'Appello della Ecc.ma Corte dei Conti in Roma, della signora Arch. Stefania Duraccio, nata a Firenze il 17.09.1064 C.F DRCSFN64P57D612L

notifico

l'atto che precede, e cioè la sentenza della Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello N. 218 /2020 del 03.07.2020, depositata in Segreteria il 24.07.2020, in numero di una copia conforme all'originale e munita di formula esecutiva alla parte sottoindicata, composta di pagine 9 e fogli 5 in totale compresa la presente relata, mediante spedizione di copia conforme all'originale munita di formula esecutiva al numero cronologico di registro 8/2020 fattane dall'Ufficio Postale di Castelraimondo (MC), in piego raccomandato con avviso di ricevimento a:


- 1) **Comune di Giugliano in Campania (NA)**, in persona del legale rappresentate pro-tempore presso la sede dell'Ente in Corso Campano n. 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Castelraimondo, lì 15 dicembre 2020

N. registro 8/2020


Avv. Mario Cavallaro



MITTENTE

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Co. siglio Ordine Avvocati di **MACERATA - CAMERANO**
n. del **7.10.94** ID078771290341 80014

34013 62022 CASTELRAIMONDO (MC)

AVV. MARIO CAVALLARO

Via Settempedana, 30
62022 Castelraimondo (MC)
Tel. 0737.641615 - Fax 0737.352061
PEC: avv.cavallaro@legalmail.it
cod. fisc. CVL MRA 51L19 F158P
P. IVA 00622600435

N. del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Poste italiane

16.12.2020 08.41
Euro 010.65



Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNEDI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IN PERSONA LEGALE RAFFAELLO -
TEMPONE PRESSO SEDE DELL'ENTE
CORSO CAMPANO 200
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
NAPOLI

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78777129034-1

Racc. N.

Posteitaliane